

## **STATUTO**

**R.S.A. SRL - SOCIETA' PER IL  
RISANAMENTO E LO  
SVILUPPO  
AMBIENTALE DELL'EX  
MINIERA DI AMIANTO DI  
BALANGERO E CORIO**

### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: BALANGERO TO VIA CAVE 24

Numero REA: TO - 814129

Codice fiscale: 06806680010

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

### **Indice**

Parte 1 - Protocollo del 09-12-2024 - Statuto completo .....	2
--	---

Il comparente autorizza me Notaio al trattamento dei dati personali contenuti nel presente atto per dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere ai doveri di legge e per le esigenze organizzative del proprio ufficio nonchè per le finalità previste dalla normativa antiriciclaggio, previamente informato ai sensi del D.Lgs. 196/2003, come integrato dal Regolamento UE 679/2016.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente, scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia, parte a mano e parte a macchina con nastro indelebile, atto che leggo al comparente che lo conferma e con me Notaio si sottoscrive ad ore undici e minuti quindici.

Occupi il presente sette facciate fin qui di due fogli.

IN ORIGINALE FIRMATI:

POMA GIOVANNI BATTISTA

SANDRA BELIGNI NOTAIO

**Allegato "A" al repertorio n. 57145/35301**

**STATUTO**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO**

**Art. 1** - E' corrente una società a responsabilità limitata, a capitale interamente pubblico, *in house* ai soci, sotto la denominazione sociale di "R.S.A. s.r.l. - Società per il risanamento e lo sviluppo ambientale dell'ex miniera di amianto di Balangero e Corio".

**Art. 2** - La società ha sede legale nel Comune di Balangero (TO),

all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle  
Imprese.

E' in facoltà dell'Organo amministrativo istituire filiali,  
succursali o altre unità locali operative ovvero trasferire le sede  
sociale nell'ambito del citato Comune.

L'istituzione di sedi secondarie e il trasferimento della sede  
sociale in un Comune diverso sia in Italia che all'estero spettano  
ai soci.

**Art. 3** - La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2030  
(trentun dicembre duemilatrenta), ma potrà essere prorogata o  
anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei soci  
ai sensi di legge.

**Art. 4** - Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la società, è  
quello risultante dal libro soci che potrà recare il numero di  
telefax e l'indirizzo di posta elettronica; è onere del socio  
comunicare il cambiamento del proprio domicilio, del proprio numero  
di telefax e del proprio indirizzo di posta elettronica.

In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa  
riferimento alla residenza anagrafica od alla sede legale.

Art. 5 - La società ha per oggetto l'attuazione operativa  
dell'Accordo di Programma (G.U. n. 74 del 30 marzo 1992) e  
successive integrazioni o modifiche del medesimo per la messa in  
sicurezza ed il risanamento della miniera di Balangero, così come  
previsto dall'art. 11 della Legge 27 marzo 1992 n. 257 e, anche a  
seguito di questo, la valorizzazione delle risorse economiche,

turistiche, ambientali e culturali dell'area.

La società costituisce lo strumento di supporto per le fasi propositive, programmatiche realizzative e gestionali indicate dagli enti ed organismi agenti in sede locale, nell'ambito delle linee di programmazione regionale e provinciale.

L'oggetto sarà realizzato, tra l'altro, mediante lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) la realizzazione degli interventi volti a garantire la sicurezza ed il risanamento dell'area;
- b) la promozione e lo sviluppo di studi, analisi, programmi, progetti e servizi finalizzati a potenziare la realtà economica, turistica e culturale dell'area;
- c) la programmazione, la progettazione, realizzazione e gestione di opere e servizi per il potenziamento economico, turistico e culturale dell'area, in nome proprio e/o per conto degli enti soci;
- d) le azioni promozionali, commerciali, organizzative e di coordinamento finalizzate alla realizzazione dell'oggetto sociale in nome proprio e/o per conto degli enti soci;
- e) l'acquisto di beni finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale
- f) ogni altro intervento idoneo a favorire lo sviluppo durevole e sostenibile dei territori dell'area, ivi compresa la possibilità di avviare attività volte al nuovo utilizzo economico e/o reinsediamento di iniziative produttive nel compendio oggetto dell'intervento di risanamento e recupero ambientale.

Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società sarà effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

## **TITOLO II**

### **CAPITALE SOCIALE**

**Art. 6** - Il capitale sociale è di Euro settantottomila/00 (78.000,00).

Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, di crediti o di beni in natura, nel rispetto delle norme di legge.

Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, il capitale può altresì essere aumentato mediante il conferimento di ogni elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, ivi comprese le prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

**Art. 7** - Le partecipazioni dei soci sono trasferibili per atto tra vivi, purchè sia mantenuta la natura interamente pubblica del capitale sociale.

In ogni caso è fatto obbligo ai soci che intendono trasferire a ad altro soggetto avente carattere pubblico nei termini di cui al comma precedente la propria partecipazione di concedere agli altri Soci il diritto di prelazione, a parità di prezzo e di condizioni, per l'acquisto delle quote con obbligo di offrirle in prelazione in proporzione al valore nominale della quota di cui ciascuno di essi è titolare.

A tale scopo il socio che intende cedere la propria quota deve

comunicare contemporaneamente la sua decisione agli altri soci con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La medesima comunicazione, con le medesime forme, dovrà essere effettuata, a scopo conoscitivo, anche agli amministratori.

La comunicazione deve inderogabilmente e necessariamente contenere:

- nome e cognome e/o ragione sociale e/o denominazione sociale del soggetto interessato all'acquisto;
- prezzo di vendita;
- modalità di pagamento;
- garanzie offerte sul pagamento e clausole o garanzie accessorie;
- mezzo di pagamento.

Gli altri soci dovranno esercitare il diritto di prelazione mediante comunicazione scritta inviata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al socio alienante ed agli amministratori entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata indicando la frazione della quota che egli intende acquistare e precisando se accetti o meno il prezzo richiesto dal socio offerente.

Qualora più soci dichiarino di voler concludere l'acquisto, gli stessi dovranno acquistare la partecipazione ceduta in proporzione al numero delle quote dagli stessi possedute.

Il socio destinatario può acquistare l'intera frazione della partecipazione che gli spetta in prelazione ovvero optare per l'acquisto di una frazione inferiore o dichiararsi disponibile ad acquistare la frazione non acquistata in prelazione dagli altri aventi diritto.

Lo stesso criterio di ripartizione della partecipazione offerta in vendita tra tutti i soci vale per la ripartizione, tra coloro che ne facciano richiesta, delle frazioni di quota sulle quali i soci non hanno esercitato il diritto di prelazione, salvo diverso accordo fra gli accettanti.

In ogni caso l'offerta deve essere complessivamente accettata per l'intera partecipazione offerta in vendita e non solo per una parte di essa.

Nel caso in cui tutti i destinatari accettino il prezzo proposto la partecipazione è loro trasferita entro i trenta giorni successivi dal ricevimento dell'ultima accettazione.

Nel caso in cui i destinatari o alcuni di essi dichiarino di non accettare il prezzo proposto e, pertanto, sorgano tra i soci controversie in relazione alla valutazione delle partecipazioni sociali saranno decise da un Collegio di tre nominati uno dalla parte venditrice, uno dalla parte acquirente e che intende esercitare il diritto di prelazione ed il terzo d'accordo tra gli Arbitratori come sopra nominati o, in difetto di accordo tra loro, su istanza della parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino.

Il Collegio degli Arbitratori funzionerà senza formalità di rito e con poteri di amichevole compositore.

La determinazione del Collegio degli Arbitratori è definitiva e vincolante per tutti gli acquisti.

In caso di mancata accettazione dell'offerta da parte degli aventi

diritto alla prelazione ovvero di silenzio nonché in caso di accettazione non tempestiva di alcuni e/o di tutti o non dell'intera partecipazione offerta in vendita, l'offerente sarà libero di procedere alla cessione della partecipazione al terzo o ai terzi indicati nella comunicazione di offerta, previa verifica del gradimento di tale soggetto o di tali soggetti ai sensi del successivo art 8.

La cessione della partecipazione a tali soggetti dovrà avvenire entro giorni venti dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione da parte del socio che per ultimo abbia ricevuto la comunicazione di offerta.

Trascorso invano tale termine la procedura di offerta dovrà essere ripetuta.

**Art. 8** - Nell'ipotesi di mancato esercizio della prelazione da parte dei soci nonché nell'ipotesi di trasferimento a titolo gratuito o con corrispettivo non pecuniario, l'offerente, ottenuta l'accettazione del terzo all'acquisto, dovrà nondimeno presentare la proposta all'Assemblea dei soci entro trenta giorni ed ottenere il gradimento all'ingresso del nuovo socio con decisione assunta con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 75% del capitale sociale, non tenendosi conto nel computo della partecipazione di colui che intende alienare.

L'Assemblea dei soci può rifiutare il proprio gradimento alla vendita con motivata deliberazione basata sull'interesse della società ovvero senza motivazione.

In caso di diniego non motivato del gradimento (ed in assenza di riscatto della partecipazione posta in vendita da parte degli altri soci), l'offerente può esercitare il diritto di recesso dalla società.

I trasferimenti in violazione del diritto di prelazione dei soci e senza il gradimento di cui all'articolo ed ai commi precedenti sono privi di effetto nei confronti della società e, pertanto, non possono essere annotati sul libro dei soci.

### **TITOLO III**

#### **ASSEMBLEE**

**Art. 9** - L'Assemblea, legalmente convocata e costituita rappresenta la generalità dei soci e le deliberazioni prese vincolano anche gli assenti e dissenzienti nei limiti della legge e del presente statuto.

L'Assemblea decide sulle materie ad essa riservate dalla legge o dal presente statuto nonché sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la determinazione del numero dei consiglieri di amministrazione entro i limiti minimi e massimi di cui all'art. 20;
- la nomina e revoca dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale nonché la determinazione del loro compenso che, per i membri che esercitano deleghe, potrà essere quantificato

anche in base al raggiungimento degli specifici obiettivi individuati dal consiglio di amministrazione;

- la nomina e revoca del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e la determinazione del loro compenso;

- le modificazioni dell'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2480 cod. civ.,

- le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Per quanto riguarda la nomina, la revoca, i compensi del Consiglio di Amministrazione dovranno essere altresì rispettate le norme vigenti e le disposizioni eventualmente emanate dagli Enti partecipanti tempo per tempo vigenti.

**Art. 10** - Le assemblee saranno convocate, nei casi e nei termini di legge, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione anche fuori dalla sede sociale, purchè in Piemonte, con lettera raccomandata spedita ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci, agli amministratori ed ai sindaci, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nella lettera dovranno essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e con la stessa dovranno essere indicati pure il luogo, il giorno e l'ora della adunanza in seconda convocazione, qualora in prima andasse deserta.

L'avviso può essere spedito anche a mezzo telegramma, fax, telex,

posta elettronica ovvero con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno dei soci almeno quarantotto ore prima di quello fissato per l'adunanza.

**Art. 11** - Sono valide le assemblee totalitarie ai sensi dell'art. 2479 bis, quinto comma, cod. civ. anche irritualmente convocata

**Art. 12** - Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro dei soci, ha diritto di partecipare alle decisioni indicate nell'art. 9 ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Ogni socio può intervenire in assemblea personalmente e/o con il proprio legale rappresentante e può farsi rappresentare secondo quanto previsto nel presente statuto.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e può essere attribuita anche a non soci e la relativa documentazione deve essere conservata presso la sede sociale.

La rappresentanza non può comunque essere conferita ai membri dell'Organo amministrativo o di controllo o ai dipendenti della società né alle società da essa controllate od ai membri degli Organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Il rappresentante può essere revocato o sostituito in ogni momento dal soggetto che ha effettuato la nomina.

La delega non può essere rilasciata in bianco ed il rappresentante

può farsi sostituire solo da soggetto indicato nella delega stessa.

La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di numero 2 (due) di soci.

**Art. 13** - L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza, dall'Amministratore Delegato, ove nominato; in caso di assenza o impedimento di entrambi, da persona designata dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina un segretario, a meno che il verbale sia redatto da un Notaio ai sensi di legge.

L'Assemblea può svolgersi anche tramite interventi con collegamento in teleconferenza o videoconferenza a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare, per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con i sopra indicati mezzi di telecomunicazione, occorre che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, anche tramite il preventivo deposito della attribuzione per iscritto dei propri poteri presso la sede societaria, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante gli indicati mezzi di comunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno recarsi.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione assembleare si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il segretario verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con la sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata ad una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, il collegamento si interrompa, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

**Art. 14** - L'Assemblea risulta regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. I quorum costitutivi richiesti per la prima convocazione valgono anche per la seconda convocazione.

Salvo quanto previsto all'ultimo paragrafo del presente articolo, l'Assemblea delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale ed in seconda convocazione delibera validamente a maggioranza, qualunque sia la parte di capitale intervenuta.

Per le decisioni relative all'aumento di capitale sociale, l'Assemblea delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i sette decimi del capitale sociale ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti

soci che rappresentino almeno i sei decimi del capitale sociale.

Per le decisioni relative a modifiche dello statuto e ad operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci o una variazione del presente articolo di statuto l'Assemblea dovrà comunque deliberare in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno gli otto decimi del capitale sociale ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i sette decimi del capitale sociale.

Per le decisioni relative agli atti di cui all'art. 27 bis, nonché per la composizione, nomina e compensi degli Organi, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno i sei decimi del capitale sociale.

**Art. 15** - Le deliberazioni dell'Assemblea saranno adottate con le modalità di votazione volta per volta determinate dal Presidente.

**Art. 16** - Le deliberazioni dell'Assemblea devono comunque sempre constare del verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

Nel verbale dovranno essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno

**Art. 17** - Le deliberazioni delle Assemblee prese in conformità di legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti e le eventuali impugnazioni delle deliberazioni dovranno essere presentate ai sensi e nei termini di legge.

#### TITOLO IV

##### AMMINISTRAZIONE

**Art. 18** - La società è amministrata da un Amministratore Unico o da Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) consiglieri, incluso il Presidente, sulla base di quanto stabilito dalla normativa nazionale e degli enti partecipanti tempo per tempo vigente in materia.

**Art. 19** - Gli Amministratori durano in carica per il periodo di tre anni e sono rieleggibili, fatto salvo quanto disposto dalla normativa e dalle disposizioni eventualmente emanate dagli Enti partecipanti ed in conformità alle disposizioni tempo per tempo vigenti.

**Art. 20** - Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tre a cinque membri il cui numero viene stabilito dall'Assemblea dei soci, secondo modalità tali da garantire la quota riservata dalla normativa vigente al genere meno rappresentato.

Il Consiglio nominerà nel suo seno un Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea all'atto della nomina.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare le proprie attribuzioni, tranne quelle che la legge riserva inderogabilmente al Consiglio stesso, ad uno o più Amministratori Delegati, determinando i limiti delle deleghe e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge.

Le cariche di Presidente e di Amministratore Delegato sono cumulabili.

**Art. 21** - Il Consiglio è convocato a cura del suo Presidente oppure, in caso di impedimento, dal consigliere più anziano e si riunisce sia nella sede sociale che altrove, purchè nel territorio nazionale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi opportuno o necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno i due quinti dei suoi membri.

L'avviso di convocazione deve essere inviato tramite lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica ai consiglieri ed ai sindaci almeno una settimana prima del giorno fissato per la riunione e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Nei casi di comprovata urgenza il Consiglio può essere convocato con 24 (ventiquattro) ore di preavviso mediante telegramma o telefax.

Sono comunque valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, quando siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ed i sindaci effettivi.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o di impedimento, dall'Amministratore designato dagli intervenuti o, in mancanza di designazione, dall'Amministratore più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario per la singola adunanza o per il periodo che riterrà di volta in volta opportuno.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di

Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei consiglieri, che tutti i partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

**Art. 22** - All'Organo di Amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione essendo ad esso deferito tutto ciò che per legge e dal presente statuto non sia inderogabilmente riservato all'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., proprie attribuzioni ad uno solo dei suoi componenti, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

La carica di Vice Presidente potrà essere attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, nei limiti delle loro attribuzioni, potranno eventualmente nominare un direttore generale, procuratore per singoli atti o categorie di atti, determinando l'eventuale compenso nei limiti dettati dalla

normativa e dalle disposizioni in merito specificamente emanate dagli Enti partecipanti.

L'Organo di Amministrazione ha obbligo di presentare ai soci ed al Collegio Sindacale con cadenza semestrale relazioni illustrative dell'andamento economico-operativo della società.

L'Organo di Amministrazione ha inoltre l'obbligo, con riferimento alle attività in-house, di rispettare tutte le normative e le disposizioni emanate dagli Enti di riferimento.

**Art. 23** - La firma e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli Amministratori espressamente delegati dal Consiglio stesso, questi ultimi nei limiti dei poteri ad essi attribuiti

**Art. 24** - Il Consiglio di Amministrazione può deliberare se è presente la maggioranza dei membri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente

**Art. 25** - Qualora non vi provveda l'Assemblea ai sensi dell'art. 9 del presente statuto, il compenso dei Consiglieri è determinato dal Consiglio di Amministrazione sempre nei modi indicati nel medesimo art. 9.

Le cause di ineleggibilità e decadenza, la durata in carica, la cessazione, la sostituzione, la revoca e la responsabilità degli Amministratori sono regolate secondo le disposizioni di legge, ivi compresa la normativa nazionale e le disposizioni eventualmente

emanate dagli Enti partecipanti tempo per tempo vigenti, la regolamentazione e le disposizioni eventualmente emanate dagli Enti partecipanti, garantendo sempre il rispetto della quota riservata dalla normativa vigente al genere meno rappresentato.

#### **TITOLO V**

##### **COLLEGIO SINDACALE, CONTROLLO CONTABILE E CONTROLLO DEI SOCI**

**Art. 26** - L'Assemblea dei soci nomina un Collegio Sindacale o, in alternativa, un Sindaco Unico con le funzioni di legge.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

In caso di nomina di Sindaco Unico dovrà altresì essere nominato il supplente.

I Sindaci devono essere scelti tra i Revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

Il Collegio Sindacale ed il Sindaco Unico svolgono anche la funzione di revisione legale dei conti.

Essi durano in carica tre esercizi finanziari e sono rieleggibili.

La nomina dei Sindaci effettivi e dei supplenti deve venire effettuata secondo modalità tali da garantire la quota riservata dalla normativa vigente al genere meno rappresentato.

**Art. 27** - Ciascun socio ha inoltre diritto a far eseguire annualmente, a proprie spese, la revisione della gestione sociale.

Ciascun socio potrà liberamente esercitare i propri poteri di controllo e denuncia espressamente previsti dalla legge nei termini e modi ivi indicati.

**Art. 27 bis** - La società è sottoposta alla disciplina in materia di controllo analogo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e all'art. 16, comma primo, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

I soci esercitano il controllo analogo congiunto attraverso i seguenti atti:

a) approvazione preventiva dei documenti di programmazione e del piano industriale della società;

b) approvazione preventiva delle deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria e dei principali atti di gestione: bilancio, relazione programmatica, organigramma, piano degli investimenti e piano di sviluppo;

c) verifica dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità;

d) autorizzazione preventiva di contratti e impegni di ogni tipologia che comportino un impegno superiore a 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) euro, se non già previsti ed approvati secondo le modalità di cui alle lettere a) e b) del presente comma.

I rapporti tra i soci e la società per gli affidamenti sono disciplinati da contratti di servizio.

## **TITOLO VI**

### **BILANCIO E UTILI**

**Art. 28** - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

**Art. 29** - Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione procederà alla formazione del bilancio di esercizio, da compilarsi con l'osservanza delle norme di legge

**Art. 30** - L'assemblea per l'approvazione del bilancio dovrà essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Tuttavia qualora particolari esigenze relative alla struttura e/o all'oggetto della società lo richiedano ai sensi dell'art. 2364 secondo comma codice civile, l'Assemblea potrà essere convocata in un termine più ampio ma comunque non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio

**Art. 31** - Gli utili netti, prelevata la somma prescritta dall'art. 2430 cod. civ. per la costituzione del fondo di riserva, saranno a disposizione dell'Assemblea per il riparto.

**Art. 32** - Il diritto di recesso spetta al socio in tutti i casi stabiliti dalla legge.

Per l'esercizio del diritto di recesso il socio deve trasmettere alla società un'istanza recante le proprie generalità, il domicilio eletto per le comunicazioni inerenti al procedimento, il fatto che ha legittimato l'esercizio del diritto e la quota di partecipazione per la quale viene esercitato il recesso.

Essa deve essere spedita al Consiglio d'Amministrazione a mezzo lettera raccomandata A.R. entro quindici giorni dalla data della deliberazione dell'Assemblea o dalla data in cui ha avuto notizia del compimento dell'operazione.

Dal momento dell'esercizio del recesso e fino al termine del relativo procedimento, le quote di partecipazione per le quali è esercitato il recesso non possono essere trasferite per atto inter vivos.

Il recesso non potrà comunque essere esercitato e, se esercitato, è privo di efficacia se, entro centottanta giorni, l'Assemblea revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il Consiglio di Amministrazione, nei novanta giorni successivi al ricevimento della richiesta da parte del socio, deve determinare ai sensi dell'art. 2473 terzo comma cod. civ., sentito il Collegio Sindacale ed il soggetto che esercita la revisione contabile della società, il valore della quota di partecipazione per la quale è stata manifestata la volontà di esercitare il diritto di recesso nonché redigere apposita relazione esplicativa dei criteri di valutazione adottati da inviare al socio e depositare presso la sede della società.

Ciascun socio ha diritto di prender visione della relazione e di ottenere copia della stessa a proprie spese. Decorsi quindici giorni dal deposito presso la sede sociale senza che alcun socio abbia proposto contestazione per iscritto, il valore di liquidazione si intenderà tacitamente approvato.

In caso di mancata determinazione da parte degli Amministratori del valore di liquidazione nel termine di cui sopra ovvero in ipotesi di contestazione del valore di liquidazione delle quote determinato

dall'Organo amministrativo da parte del socio che ha esercitato il diritto di recesso entro quindici giorni dal deposito della relazione degli amministratori presso la sede sociale, detto valore viene determinato entro i novanta giorni successivi tramite relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale competente in relazione alla sede sociale che provvede anche sulle spese; si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 del Codice Civile.

#### **TITOLO VII**

##### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

**Art. 33** - Per qualsiasi causa ed in qualsiasi momento si intenda procedere allo scioglimento della società, l'Assemblea dovrà determinare le modalità di liquidazione e dovrà altresì provvedere ai sensi di legge alla nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi.

#### **TITOLO VIII**

##### **CLAUSOLE COMPROMISSORIE**

**Art. 34** - Qualunque controversia insorgente tra i soci ovvero tra i soci e la società nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci e revisori contabili ovvero nei loro confronti, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sarà devoluta ad un Collegio di tre Arbitri nominati dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Torino che provvederà, altresì, a precisare quale tra gli Arbitri avrà la funzione di Presidente entro trenta giorni dal deposito

dell'istanza della nomina da parte dell'interessato più diligente.

Il Collegio Arbitrale dovrà decidere secondo equità ed in maniera irrituale.

La modifica ovvero la soppressione della presente clausola compromissoria dovrà essere approvata all'unanimità dei soci rappresentanti l'intero capitale sociale.

#### **TITOLO IX**

##### **DISPOSIZIONE GENERALE**

**Art. 35** - Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme dettate dal codice civile ed alle altre leggi vigenti in materia, ivi compresa la normativa e le disposizioni eventualmente emanate dagli Enti partecipanti tempo per tempo vigenti.

**Art. 36** - Ai sensi della normativa vigente la Società:

- non può corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato agli organi sociali;
- non può istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

VISTO PER ALLEGATO

IN ORIGINALE FIRMATI:

POMA GIOVANNI BATTISTA

SANDRA BELIGNI NOTAIO

**Registrato al TT2 - Ufficio Territoriale Atti pubblici, Successioni e Rimborsi IVA di Torino - DP I il giorno 9 dicembre 2024 al numero 57567.**

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera

di Commercio di Torino - Autorizzazione del Ministero delle  
Finanze - Direzione Generale delle Entrate per il Piemonte -  
Sezione Distaccata di Torino n. 9/2000 del 26 settembre  
2000.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del  
documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22,  
secondo comma, del D.lgs 82/2005.